

Art.50
Mensa

1. Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio istituite presso gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove riconosciuti al restante personale, secondo le modalità indicate nell'art. 51; analogo diritto è riconosciuto altresì al collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il segretario è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente o dall'Agenzia nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.